

Roma, lì

Spett.le
ANAS S.p.A.
Direzione Generale
Via Monzambano, 10
00185 – Roma

Egregi Signori,

facciamo riferimento ai colloqui intercorsi per sottoporVi il seguente testo contrattuale dalla scrivente sottoscritto.

Qualora concordiate con la nostra proposta, Vi invitiamo a volerci comunicare per iscritto la Vostra accettazione allegando la presente, su Vostra carta intestata e firmata da un Vostro rappresentante munito dei necessari poteri, in segno di pieno accordo e di integrale accettazione di quanto in essa riportato.

In caso di perfezionamento attraverso la modalità di firma digitale, Vi preghiamo di apporre detta firma digitale sul file contenente il presente documento ed i relativi allegati, allegando detto file ad una vostra comunicazione da inviare alla scrivente società via posta elettronica certificata in segno di completa e totale accettazione di quanto contenuto nel presente documento.

CONVENZIONE GENERALE

TRA

ANAS S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane società per azioni con socio unico, con sede in Roma, Via Monzambano, n. 10 C.F. 80208450587, Partita IVA 02133681003 iscritta al Registro delle Imprese di Roma N. 1024951 in persona dell'Ing. Aldo Isi, munito dei necessari poteri conferiti dal CDA nella seduta del 23/12/2021 (qui di seguito "ANAS")

E

xxxx, con sede legale in xxx codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle imprese di xxx iscritta al Registro A.E.E al n. xxx, in persona di xxx, munito dei necessari poteri (di seguito "SOCIETA"o "OPERATORE")

(ANAS e SOCIETA', qui di seguito anche individualmente definite come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti").

PREMESSO

- a) che Anas è una società facente parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ed è la Concessionaria della rete viaria di interesse nazionale (strade statali ed autostrade non a pedaggio) ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 138/2002, convertito dalla legge n. 178/2002, in virtù

della Convenzione di concessione stipulata con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 dicembre 2002 e perfezionata con decreto interministeriale Mit/Mef del 31 dicembre 2002 n. 1030;

- b) che ad ANAS è affidata la gestione di beni immobili e terreni, ed in particolare essa esercita sui beni demaniali affidatili in concessione i diritti e poteri dell'ente proprietario (art. 7, comma 1-quinquies, D.L. n. 138/2002);
- c) che SOCIETA' è un operatore di comunicazioni elettroniche con Iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione-ROC n.xxx ed è autorizzata all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 259/2003, come modificato dal decreto legislativo 207/2021 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche);
- d)
- e) che SOCIETÀ, intende utilizzare, per la realizzazione delle proprie stazioni radiobase, i suddetti beni immobili e terreni gestiti da ANAS;
- f) che nell'ambito di quanto esposto occorre disciplinare i rapporti reciproci sotto l'aspetto tecnico, giuridico ed economico.

g) (eventuali altri elementi specifici richiesti da Società da aggiungere alle premesse)

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Le premesse formano parte integrante del presente accordo (di seguito la "Convenzione").

ART. 2

ANAS, per quanto di propria competenza, concede a SOCIETÀ

- *di utilizzare i siti ubicati all'interno delle aree nella disponibilità di ANAS ove sono installati gli Impianti esistenti espressamente individuati nell'Allegato 3; (da inserire solo se Società ha già impianti attivi in forza di convenzione precedente)*
- di utilizzare i siti che verranno esattamente individuati tra le aree nella disponibilità di ANAS per l'installazione di nuovi Impianti, anche per mezzo dell'utilizzo da parte della SOCIETA' di tutti i servizi funzionali agli impianti;
- di installare i propri impianti radiobase nei siti che verranno esattamente individuati tra le

aree rese disponibili da ANAS, nonché di realizzare gli allacci di tutti i servizi nelle suddette aree., Gli allacci dovranno essere realizzati in forma autonoma rispetto agli impianti ANAS, con particolare divieto per SOCIETA' di allacciarsi alla rete di alimentazione elettrica tramite impianti di ANAS. I costi dei servizi allacciati saranno a carico esclusivo di SOCIETA'.

ANAS – in deroga al divieto di allaccio alla rete di alimentazione elettrica tramite impianti Anas – si rende disponibile a fornire il servizio di alimentazione degli impianti nei soli casi disciplinati all'art. 4.

E' sempre riconosciuta ad ANAS la facoltà di negare tale concessione per specifici siti.

ART. 3

SOCIETÀ provvederà ad individuare i siti su cui installare i propri nuovi impianti radiobase, fermo restando che l'individuazione delle esatte porzioni di siti da occupare verrà concordata con ANAS alle cui prescrizioni, per quanto riguarda le modalità di progettazione, di esecuzione e manutenzione dei lavori, SOCIETÀ dovrà attenersi, nel rispetto della normativa vigente.

SOCIETA' provvederà all'eventuale richiesta di utilizzo di ciascun sito secondo le procedure indicate da ANAS e presentando la documentazione di cui ai disciplinari previsti.

In sede di individuazione e definizione dei singoli siti su cui installare i nuovi impianti, le Parti procederanno alla sottoscrizione di apposito disciplinare, nel rispetto dei criteri e principi previsti dalla presente Convenzione, contenente la definizione dei rapporti relativamente alla utilizzazione dei singoli siti secondo lo schema di richiesta di realizzazione impianto TLC presente sul sito web istituzionale <http://www.stradeanas.it>, che a titolo di esempio si riporta in All. 1.

ANAS si riserva la possibilità, direttamente o tramite Società partecipata, di offrire a SOCIETA' la realizzazione delle infrastrutture di alloggiamento degli impianti, nonché la fornitura di servizi di facility management (pulizia sito, manutenzione, etc.) a condizioni economiche che andranno di volta in volta concordate in forma scritta.

I siti avranno una ampiezza variabile in funzione del tipo di impianto da installare e saranno comunque concessi in funzione della loro effettiva disponibilità e nel rispetto della sicurezza del traffico stradale. ANAS si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di accedere ai siti concessi a SOCIETA' procedendo a sopralluoghi e operando interventi legati ad esigenze di servizio e/o di tutela della sicurezza stradale, previa comunicazione a SOCIETA' che potrà incaricare il proprio personale per presenziare alle operazioni che non dovranno comunque pregiudicare la

funzionalità dell'impianto.

ART. 4

ANAS, pur autorizzando SOCIETÀ a utilizzare tutti i servizi e le utenze disponibili presso i siti individuati e concordati, nel rispetto delle prescrizioni che verranno di volta in volta impartite, non si assume alcuna responsabilità in merito all'effettiva erogazione del servizio in quanto oggetto di specifica regolamentazione bilaterale tra SOCIETÀ e i rispettivi gestori.

E' fatto espresso divieto a SOCIETA' di allacciarsi anche provvisoriamente alla rete di alimentazione elettrica tramite impianti di ANAS.

Gli impianti che SOCIETA' realizzerà dovranno essere alimentati in modo autonomo. La fornitura di energia elettrica per tali impianti dovrà essere richiesta da SOCIETA' al Distributore locale o al fornitore da lui individuato ed in nessun caso, neanche temporaneamente, prelevata dalle utenze ANAS. Il costo dell'energia elettrica per tali impianti rimane a carico di SOCIETA' che assicurerà la fornitura con il proprio fornitore in maniera autonoma. Una eventuale interruzione dell'alimentazione non potrà in nessun caso essere addebitata ad ANAS.

Al fine di favorire la completa copertura del servizio di pubblica utilità di telecomunicazioni sull'intera rete stradale di competenza di ANAS, con particolare riguardo ai siti critici (ad esempio tunnel autostradali), anche al fine di massimizzare la possibilità di effettuare la chiamata di emergenza senza scendere dal veicolo da parte degli utenti o ricevere segnale radio di pubblica utilità, ANAS – in deroga a quanto sopra disciplinato – si rende disponibile a fornire il servizio di alimentazione degli Impianti in tutti i casi in cui i lavori per la realizzazione di un nuovo punto di connessione risultino, dal preventivo di connessione rilasciato dal Distributore alla SOCIETA', di "tipo complesso", così come definito nell'allegato A, art. 80, comma z, del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica - TIQE.

In tutti i casi in cui ANAS fornirà il servizio di alimentazione degli Impianti, SOCIETA' rimborserà annualmente i costi da questa sostenuti relativi ai consumi elettrici propri e degli operatori ospitati sugli apparati esistenti.

L'importo dovuto da Società sarà corrisposto in forma posticipata a fronte di fatture emesse dall'ANAS ed inviate a SOCIETÀ con pagamento a 30 (trenta) giorni data fattura, calcolato a fine anno solare e corrisponderà al prodotto del consumo medio annuo di energia elettrica dell'impianto espresso in kWh, per il costo unitario del kWh.

I consumi medi saranno accertati attraverso una delle seguenti modalità:

1. misurazione in sotto lettura tramite strumenti di misura dedicati, installati e mantenuti a carico di Società, con indicazione dell'energia progressiva da leggere annualmente per differenza;
2. nel caso di non operatività degli strumenti di cui al punto 1, mediante pinza amperometrica con la quale misurare l'assorbimento istantaneo, assunto stabile, di un set rappresentativo dell'impianto, ovvero un campione di apparati che abbia le stesse caratteristiche e le stesse modalità di utilizzo degli altri. Al fine di ottenere una stima del consumo complessivo moltiplicando il consumo stimato sul campione per il numero totale di apparati presenti nell'impianto
3. nel caso di impossibilità di applicazione dei metodi 1 e 2, in base agli assorbimenti medi di targa oppure, in mancanza di tale specifica dichiarazione, al 50% di quelli di picco degli apparati installati da Società.

Il costo unitario del kWh, che sarà ricalcolato per ogni anno, sarà pari al costo medio unitario sostenuto da Anas per tutti i POD aziendali riferiti a strade e gallerie.

Tale valore sarà desunto dal rapporto tra i due indicatori "Spesa Energia elettrica strade e gallerie" ed "Energia elettrica strade e gallerie" desumibili dal sistema di rendicontazione aziendale per la sostenibilità ambientale (ESGEO). Il costo unitario così ottenuto comprenderà: corrispettivi di vendita comprensivi del costo della materia prima energia, perdite di rete, costi di distribuzione, costi di trasmissione, oneri generali di sistema, dispacciamento, imposte, etc. e ogni altra tariffa prevista dalla regolazione del mercato elettrico.

SOCIETA' si impegna a non sollevare alcuna pretesa, domanda, istanza, richiesta e/o eccezione nei confronti di Anas, nonché a manlevare e tenere indenne Anas da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, istanza, richiesta e/o eccezione di terzi, a qualunque titolo sollevate, in ragione di qualsivoglia evento che determini malfunzionamento dell'impianto e/o sospensione/interruzione dell'energia elettrica (ad es. a seguito di attività di manutenzione sia ordinaria che straordinaria sull'impianto e/o di eventi accidentali, non prevedibili, non evitabili, forza maggiore, quali ad es. incendi, incidenti, allagamenti, furti, danneggiamenti, atti di vandalismo, avversità atmosferiche, etc.).

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le modalità indicate sul sito

istituzionale Anas <http://www.stradeanas.it> oppure seguendo le istruzioni riportate nell' allegato della fattura elettronica che verrà inviata secondo la normativa vigente.

ART. 5

SOCIETÀ si impegna a utilizzare *gli impianti esistenti (solo se Società ha già impianti attivi in forza di convenzione precedente)* e/o i nuovi impianti esclusivamente per la fornitura del servizio di telefonia mobile. Resta inoltre inteso che SOCIETÀ non potrà effettuare alcuna operazione di "ran sharing", cioè non potrà cedere né consentire a terzi l'utilizzo dei siti e degli impianti suddetti a qualsiasi livello sia hardware che software senza il preventivo assenso di ANAS.

Resta peraltro inteso che SOCIETÀ potrà cedere ad Operatori di comunicazione autorizzati iscritti al ROC la titolarità di tutti o parte *degli impianti esistenti (da inserire solo se Società ha già impianti attivi in forza di convenzione precedente)* e/o dei nuovi impianti. In entrambi i casi, SOCIETÀ si obbliga ad inoltrare ad ANAS un'apposita comunicazione scritta da fornire con anticipo di 2 mesi mediante pec o raccomandata a/r, contenente l'elenco completo degli impianti ceduti e la data da cui partono gli effetti della cessione, tenendo conto che l'assenso a detta richiesta potrà essere negato da ANAS esclusivamente per comprovate ed oggettive condizioni ostative.

In questo ultimo caso, i termini e le condizioni di concessione dell'utilizzo dei siti relativi agli impianti oggetto di cessione, saranno disciplinati da apposita convenzione, già stipulata o da stipularsi tra ANAS e l'Operatore di comunicazione in questione.

SOCIETÀ si impegna ad eseguire o far eseguire da personale di sua fiducia e sotto il controllo di personale specializzato all'uopo preposto da ANAS, prove di propagazione al fine di stabilire l'eventuale incompatibilità delle frequenze da attivare, con quelle di impianti preesistenti sia di ANAS sia di terzi.

ART. 6

ANAS ha facoltà di stipulare analoghe convenzioni con altri operatori di comunicazioni elettroniche autorizzati ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 259/2003 e s.m.i. (Codice delle Comunicazioni Elettroniche).

ART. 7

L'installazione, la messa in funzione e la manutenzione di tutti gli impianti di proprietà di SOCIETÀ saranno eseguiti a totale cura e spese di SOCIETÀ stessa che si impegna a rispettare tutta la normativa vigente in materia e le prescrizioni dettate da ANAS.

Nei casi in cui SOCIETÀ debba realizzare nuovi impianti in galleria o svolgere la manutenzione di

impianti in galleria, ANAS consentirà l'accesso secondo modalità e tempi da concordare di volta in volta.

In tali casi, l'OPERATORE potrà effettuare i relativi interventi su base h 24 anche nei giorni festivi purché comunichi preventivamente all'indirizzo pec e agli altri riferimenti indicati dalla Struttura Territoriale interessata la tipologia dell'attività di manutenzione, i tempi previsti di effettuazione dell'intervento e le attività necessarie per il ripristino del guasto.

Resta inteso che è facoltà di Anas introdurre prescrizioni e/o limitazioni necessarie alla salvaguardia della circolazione e della sicurezza stradale, nonché allo svolgimento delle attività manutentorie di propria competenza.

ART. 8

Nell'esecuzione dei lavori per l'installazione di nuovi impianti, per l'esercizio e la manutenzione di tutti gli impianti oggetto della presente Convenzione, SOCIETÀ sarà l'unica responsabile per eventuali danni agli impianti, alle opere, al personale ANAS ed a terzi. A tal fine, SOCIETÀ si obbliga, sin da ora, a manlevare e tenere indenne ANAS da ogni e qualsiasi pretesa e/o richiesta, a qualunque titolo sollevata nei suoi confronti, nonché a sostenere i relativi costi e a surrogarsi ad ANAS, in ogni ed eventuale controversia giudiziale e/o stragiudiziale.

Resta inteso che nessuna modifica potrà essere apportata da SOCIETÀ ai beni immobili in gestione di ANAS senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di quest'ultima.

SOCIETÀ solleva ANAS da ogni responsabilità, anche azionata in sede giudiziale, nei confronti di personale e proprietà di SOCIETÀ per eventuali danni causati agli stessi da eventi naturali quali smottamenti, frane o altro verificatisi in aree in gestione di ANAS.

Eventuali opere di protezione fisica/strutturale dei siti concessi a SOCIETÀ ed agli impianti ivi ubicati, che si rendessero necessarie anche posteriormente alla installazione dell'impianto radiobase restano comunque a carico di SOCIETÀ che si assume la responsabilità di tali interventi e del loro impatto sul territorio nonché per i danni causati dagli stessi a cose e persone.

SOCIETÀ si impegna a garantire le condizioni di sicurezza degli impianti installati per quanto concerne ogni tipo di emissione radioelettrica ed elettromagnetica sottoponendo gli impianti stessi alle verifiche previste dalle vigenti normative in materia di protezione sanitaria.

SOCIETÀ si impegna a seguire tutte le norme vigenti in materia di sicurezza prevedendo in particolare nelle gallerie l'utilizzo di materiali conformi a quelli prescritti dalle norme vigenti in

materia di costruzione di impianti in galleria con particolare riferimento ai materiali ignifughi/resistenti al fuoco.

SOCIETÀ si assume ogni responsabilità per danni a persone e/o cose causati dalle succitate emissioni, manlevando ANAS da ogni eventuale richiesta e/o rimborso per tale titolo.

Una eventuale interruzione del servizio erogato dalla SOCIETA' dovuta ad eventi di forza maggiore e/o casi fortuiti non potrà essere in nessun caso addebitata ad ANAS.

ART. 9

Prima dell'inizio dei lavori SOCIETÀ provvederà a propria cura e spese a richiedere tutti i permessi e le licenze, anche edilizie, in ottemperanza alle norme vigenti, al cui rilascio resta subordinato l'avvio dei lavori.

ANAS declina ogni responsabilità per l'inosservanza delle suddette norme da parte di SOCIETÀ, che, a sua volta, manleva ANAS da ogni pretesa e/o richiesta di danno/pagamento sollevata a tale titolo.

ART. 10

Nel caso in cui, per esigenze proprie dell'attività ANAS, si rendesse necessaria la rioccupazione del sito concesso a SOCIETÀ, ANAS si rende disponibile ad individuare un sito alternativo, ritenuto idoneo da SOCIETÀ, nei limiti delle caratteristiche geologiche e di sicurezza dell'area.

Restano comunque a carico di SOCIETÀ gli oneri relativi allo spostamento dell'impianto radiobase in altro sito, provvedendo anche all'adeguamento degli allacci dei servizi, senza pretendere dall'ANAS indennizzo alcuno.

ART. 11

La presente Convenzione ha una durata di anni 6 (sei) a partire dal xx/xx/xxxx.

*Ai disciplinari già rilasciati relativi agli impianti esistenti sui siti indicati in Allegato 3, si applicano le condizioni previste dalla convenzione vigente e si intendono rinnovati di ulteriori anni 6 (sei). Gli stessi saranno rinnovati di anno in anno alle condizioni previste dalla convenzione vigente, fino al massimo previsto dall'art. 27 c. 5 D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e ss.mm.ii. a partire dalla data di rilascio, salvo che non intervenga disdetta da una delle Parti da notificarsi all'altra almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza mediante pec e raccomandata a/r. **(da inserire solo se Società ha già impianti attivi in forza di convenzione precedente)***

I disciplinari stipulati nel corso di validità della presente convenzione avranno validità di anni 6 (sei)

e successivamente verranno rinnovati di anno in anno alle condizioni previste dalla convenzione vigente alla data, fino al massimo previsto dall'art. 27 c. 5 D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e ss.mm.ii. a partire dalla data di rilascio, salvo che non intervenga disdetta da una delle Parti da notificarsi all'altra almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza mediante pec e raccomandata a/r. Alla scadenza dei disciplinari SOCIETÀ si obbliga sin d'ora al ripristino dei siti avuti a disposizione a propria cura e spese. In caso di scadenza naturale dei disciplinari o comunque in caso di recesso o disdetta, qualora ANAS abbia interesse a mantenere ed utilizzare per proprio conto le strutture realizzate da SOCIETA' e questa non abbia interesse ad asportarle, la riconsegna del sito avverrà nello stato in cui lo stesso si troverà. In entrambi i casi ANAS e SOCIETÀ non avranno nulla a pretendere l'una dall'altra.

In caso di disdetta anticipata, la SOCIETA' dovrà inviare apposita comunicazione tramite pec o raccomandata a/r all'indirizzo della Struttura Territoriale ANAS di riferimento con un preavviso non inferiore a 6 mesi e dovrà provvedere al pagamento di tutto il periodo fruito. Il canone dell'impianto oggetto di disdetta sarà comunque dovuto da SOCIETA' fintanto che l'avvenuta rimozione dell'impianto dal sito non sarà accertata tramite sopralluogo congiunto all'esito del quale sarà prodotto apposito verbale firmato dalle parti.

ANAS potrà recedere in ogni momento dalla presente Convenzione, dando preavviso scritto non inferiore a 6 mesi - sempreché il motivo del recesso lo consenta - a SOCIETA' tramite pec o raccomandata a/r. Resta inteso che ANAS potrà sempre recedere, anche senza preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, owerosia qualora il recesso si renda necessario per sopravvenuti motivi connessi al ruolo istituzionale di ANAS, quale, a mero titolo esemplificativo, la tutela della sicurezza stradale..

ART. 12

Per l'ospitalità degli impianti ed in funzione della tipologia di immobile o infrastruttura interessata dall'impianto, SOCIETÀ corrisponderà ad ANAS gli importi annuali calcolati sulla base delle condizioni economiche riportate nell' All. 2.

Tali importi saranno corrisposti a fronte di fatture emesse dall'ANAS al termine dell'anno solare ed inviate a SOCIETÀ con pagamento a 30 (trenta) giorni data fattura.

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le modalità indicate sul sito istituzionale Anas <http://www.stradeanas.it> oppure seguendo le istruzioni riportate nell' allegato

della fattura elettronica che verrà inviata secondo la normativa vigente.

Gli importi sono da considerarsi annuali ed IVA esclusa e non comprendono i costi di gestione tecnica e amministrativa così come pubblicati da ANAS sul sito istituzionale.

ART. 13

Le ospitalità che hanno inizio nel corso di ciascun anno solare saranno contabilizzate a partire dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare.

Eventuali variazioni relative alla consistenza degli impianti esistenti, nonché i nuovi impianti che abbiano rilevanza sul canone, devono essere preventivamente inviate da SOCIETÀ all'indirizzo pec della Struttura Territoriale ANAS di riferimento per procedere all'eventuale aggiornamento del relativo disciplinare

ART. 14

Le parti si danno reciprocamente atto e in particolare SOCIETA' conviene e accetta che per quanto non previsto nella presente Convenzione e relativi allegati troverà applicazione il D. Lgs 33 del 15 febbraio 2016 e s. m. i. nonché le pertinenti e vigenti norme in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica.

ART. 15

SOCIETA' si obbliga a manlevare e tenere indenne ANAS dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ANAS come da art. 54 comma 6 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

A garanzia di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione, SOCIETÀ dichiara che costituirà, entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula della presente Convenzione, idonea fidejussione bancaria o assicurativa con primario istituto di credito del valore di € 500.000,00 (cinquecentomila/00), da ricostituire entro 30 giorni dalla data di eventuali escussioni operate da Anas e che verrà svincolata a valle dello scadere dell'ultimo atto autorizzativo verificato il pagamento completo di tutti gli importi dovuti da SOCIETA' ad ANAS

ART. 16

Ogni e qualsiasi controversia connessa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà composta mediante accordo amichevole.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo, per ogni eventuale

vertenza sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 17

La presente Convenzione conclusa mediante scambio di corrispondenza commerciale, sarà registrata soltanto in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente. Tali atti, aventi per oggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti ad IVA, sono da registrare solo in caso di uso e a tariffa fissa.

ART. 18

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse alla stipula e all'esecuzione della presente Convenzione, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.

L'obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da ANAS mediante pubblicazione nella sezione Privacy del sito istituzionale www.stradeanas.it e da SOCIETA' mediante [*chiedere a SOCIETA' di inserire la modalità di somministrazione dell'informativa agli interessati*].

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

ART. 19

Ciascuna parte dichiara che nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, ivi incluse le attività ad essa connesse:

- conformerà i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza, integrità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., nonché in materia di anticorruzione e trasparenza;
- opererà nel pieno rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili ed in adesione ai principi di cui al proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, nonché agli allegati, rispettivamente adottati e si impegnerà a rispettarne i principi, contenuti e le procedure ed, in generale, ad astenersi dal porre in essere qualsiasi condotta atta a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. n. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- osserverà, garantendone l'ottemperanza - previa adeguata informativa - da parte dei propri funzionari apicali, dipendenti, nonché agenti, consulenti, rappresentanti e subfornitori impiegati ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, per tutta la durata della stessa, ogni normativa e regolamento, anche in materia di anticorruzione ove applicabile e di D. Lgs. n. 231/2001. In particolare ed in coerenza con tali normative, ciascuna Parte si impegna ad astenersi nello svolgimento delle attività connesse alla presente convenzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (a) dall'offrire, promettere, elargire, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, denaro o altre utilità, benefici, vantaggi, indebitamente, a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, per sé o per altri, o a qualsivoglia soggetto terzo e (b) dal sollecitare o dall'accettare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, offerte di danaro o altre utilità, benefici, vantaggi, non dovuti, per sé o per altri, da un Pubblico Ufficiale, un Incaricato di Pubblico Servizio o da un qualsivoglia soggetto terzo.

A tal fine, ciascuna Parte è a conoscenza che l'altra ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 e s.m.i. , ai cui principi e doveri si deve uniformare.

ART. 20

La SOCIETÀ dichiara inoltre :

(a) di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pubblicato al seguente indirizzo Internet: <http://www.fsitaliane.it> nella sezione "Il Gruppo" sotto-sezione "Etica,

compliance e integrità”, di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea e di averne ben compreso i principi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto;

(b) di aver preso visione della Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato, disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.fsitaliane.it> nella sezione “Il Gruppo” sotto-sezione “Etica, compliance e integrità”, di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, di averne ben compreso i principi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto;

(c) di aver preso visione del Framework Unico Anticorruzione adottato da ANAS (composto da “Linee di Indirizzo sulla Politica Anticorruzione”, “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001”, “Misure integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001”), pubblicato al seguente indirizzo Internet: <https://www.stradeanas.it> nella sezione “L’azienda”, apposita sotto-sezione “Governance e trasparenza – Documenti societari” di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea e di averne ben compreso i principi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto.

La SOCIETÀ dichiara e accetta che la violazione di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico di FS e/o della Policy Anticorruzione del Gruppo FS, e/o del Framework Unico Anticorruzione adottato da ANAS (composto da “Linee di Indirizzo sulla Politica Anticorruzione”, “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001”, “Misure integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001”), configura un’ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile.

Per SOCIETÀ: www.xxx.xxx

ALLEGATI

Allegato 1 – Richiesta autorizzazione/nulla osta realizzazione impianto TLC (fa fede la versione aggiornata del documento disponibile sul sito web istituzionale Anas <http://www.stradeanas.it>).

Allegato 2 – Condizioni economiche

Allegato 3 – Elenco impianti

Richiesta autorizzazione/Nulla Osta Realizzazione impianto TLC

APPORRE

MARCA DA BOLLO

(importo fisso secondo legge)

L'avenuto pagamento del bollo potrà essere attestato anche in modalità virtuale

SPETT.LE ANAS

(inviare all'indirizzo PEC della
Struttura Territoriale competente)

VIA/_____ N.____

CAP _____ CITTÀ _____

PEC

Società	
Sede legale	
Sede operativa	
CF/P Iva	
Numero ROC	
PEC	
Rappresentata da	
In qualità di (inserire qualifica, dati anagrafici, CF)	

CHIEDE (specificare)

Rilascio dell'autorizzazione/concessione per l'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione di un impianto tlc a banda larga in proprietà stradale di seguito indicati

- nuova posa:
- intera tratta
- relativa al solo tratto dal km _____ al km _____

Infilaggio cavi in infrastruttura esistente

- posa su infrastruttura esistente: intera tratta
- relativa al solo tratto dal km _____ al km _____

Proroga dell'autorizzazione rilasciata da Anas il _____ prot _____ N. contratto

Variante in corso d'opera relativa all'autorizzazione rilasciata da Anas il _____ prot _____ N. contratto

Realizzazione Impianto Radio Base

Altro specificare

<input type="checkbox"/> realizzazione impianto TLC - Dentro Centro Abitato / traversa interna *			
Strada			
Dal KM		Al KM	
Comune		Prov	

<input type="checkbox"/> realizzazione impianto TLC - Fuori Centro Abitato *			
Strada			
Dal KM		Al KM	
Comune		Prov	

* Per i tratti urbani ed extraurbani devono pervenire distinte domande, non si accettano domande con tratti misti (urbani ed extraurbani insieme).

Posa longitudinale in proprietà stradale esterna alla piattaforma pavimentata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Posa longitudinale in proprietà stradale interna alla piattaforma pavimentata:	
In banchina pavimentata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
In carreggiata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Posa longitudinale opera d'arte di proprietà Anas	
su infrastruttura esistente Anas	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
su infrastruttura dell'Operatore TLC	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Posa longitudinale su linea aerea	
Esistente	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Nuova realizzazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Attraversamento trasversale	
No Dig	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Scavo tradizionale a cielo aperto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Posa di pozzetti:	
Esterni alla piattaforma pavimentata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Interni alla piattaforma pavimentata in banchina	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Interni alla piattaforma pavimentata in carreggiata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Richiesta utilizzo della minitrincea o microtrincea	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Richiesta installazione Shelter ¹	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

IMPIANTO RADIO BASE:
<input type="checkbox"/> Galleria <input type="checkbox"/> Nord <input type="checkbox"/> Sud
<input type="checkbox"/> Terreno
<input type="checkbox"/> Edificio
Specificare Nome Sito che sarà indicato nel progetto

La società dichiara inoltre:

- di impegnarsi ad effettuare il pagamento delle spese di gestione amministrativa e tecnica che dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le modalità di indicate sul sito www.stradeanas.it oppure seguendo le istruzioni riportate nell'allegato della fattura che sarà inviata in formato elettronico secondo la normativa vigente;
- che l'opera sarà realizzata secondo le prescrizioni tecniche che saranno indicate nel provvedimento autorizzativo e nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni di cui al D.Lg. 30 aprile 1992, n. 285 e al relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nei testi vigenti, e di tutta la normativa a tutela della circolazione stradale.

¹ Si intende la copertura dell'armadio di cablaggio

Si allega la seguente documentazione:

da presentarsi in formato elettronico tramite comunicazione PEC della Struttura Territoriale Anas.

Si precisa che a discrezione della Struttura Territoriale Anas può essere richiesta una copia cartacea degli elaborati di progetto per consentire la visita sopralluogo propedeutica al rilascio del parere tecnico.

1. relazione tecnica descrittiva nella quale si dichiara che la realizzazione dell'interferenza è in tutto rispondente alle vigenti disposizioni di legge;
2. certificato della CCIAA, in corso di validità, da cui risulti l'oggetto sociale, i titolari di cariche o qualifiche nonché le informazioni storiche estratte dal registro delle Ditte (visura camerale storica).
3. Elaborati di progetto in formato PDF sottoscritti dall'OPERATORE e dal progettista regolarmente iscritto all'Albo professionale di appartenenza anche mediante la dicitura, sulla copia cartacea, "Copia conforme al progetto trasmesso a mezzo PEC in data gg/mm/aaaa", apposta anche a mezzo timbro
4. corografia (scala 1:25.000) e planimetria (scala 1:1000 o inferiore) del tratto di struttura viaria interessato con l'esatta indicazione degli impianti interferenti e delle relative progressive chilometriche di inizio e termine della posa e le indicazioni chilometriche degli eventuali attraversamenti sotterranei ed aerei;
5. sezioni trasversali quotate ortogonali all'asse stradale (scala 1:100) del tratto di struttura viaria interessato con l'esatta indicazione degli impianti interferenti previsti, ivi compresa la relativa chilometrica della struttura viaria;
6. se l'impianto di TLC è realizzato longitudinalmente all'asse della sede viaria, dette sezioni saranno realizzate in corrispondenza di punti singolari del tracciato, quali:
 - variazione del lato di posa;
 - variazione della sezione stradale (rilevato, trincea, mezza costa, dimensioni del piano viabile);
 - variazione dell'ubicazione della zona di posa (piano viabile, banchina, marciapiede, etc.);
 - capisaldi di inizio e termine della posa;
 - presenza di eventuali manufatti dell'impianto di telecomunicazioni oggetto della posa (pozzetti, camerette, tubazioni di protezione, etc.);
7. in corrispondenza di attraversamenti in sottoterraneo o in linea aerea, da integrare con opportuna pianta in scala idonea (1:500/200/100) riportante l'esatta situazione dei luoghi e la linea di telecomunicazioni oggetto dell'attraversamento e/o della posa longitudinale.
8. sezioni tipo degli scavi in scala 1:10, con riportata la profondità di posa dei cavi e/o manufatti TLC;
9. relazione tecnica descrittiva, con specificate le caratteristiche dei materiali da impiegare, le modalità di esecuzione, la tabella riepilogativa della percorrenza del cavo o cavi dell'impianto TLC oggetto della posa e il programma dei lavori.
10. autorizzazione da parte del proprietario/gestore della infrastruttura fisica medesima in caso di utilizzo di una infrastruttura fisica esistente secondo quanto previsto all'art. 3 del D.lgs. 33/2016.

La presentazione della documentazione come sopra citata è necessaria ai fini di consentire la procedibilità dell'istanza. Non saranno prese in considerazione richieste non debitamente compilate in tutte le loro parti:

Per l'utilizzo condiviso di infrastrutture esistenti riferite a operatori diversi lungo la stessa tratta dovrà essere presentata una richiesta per ogni operatore.

Non saranno prese in considerazione istanze con la dicitura "annulla e sostituisce": nel caso di annullamento di una pratica in corso di lavorazione dovrà pervenire formale richiesta di annullamento e dovrà essere presentata nuova richiesta.

Data ___/___/___

Firma del Richiedente _____

Allegato 2 Condizioni Economiche


CONDIZIONI ECONOMICHE

		€/m ² /anno
Galleria*		€ 484,13
		€/m/anno
Cavi in galleria su fune	€ 4,84	
Cavi in galleria su canaletta/passarella	€ 24,21	
Cavi su volta esterna in canaletta/passarella		€ 48,41
		€/m ² /anno <= 40 m ²
Area**	€ 3.000,00	in territorio appartenente a Comune non Capoluogo
	€ 6.000,00	in territorio appartenente a Comune Capoluogo di Provincia
	€ 9.000,00	in territorio appartenente a Comune Capoluogo di Regione
	€/m ² /anno > 40 m ²	
	€ 150,00	
		€/km/anno
Coppia fibre ottiche ANAS		€ 213,33
Cavi in canalina/alloggiamento ANAS esistente		€ 733,33



LEGENDA
* Si intende lo spazio occupato a terra, sulla calotta esterna, all'interno o in prossimità della galleria dai sistemi di telecomunicazione (ad es. apparati di telecomunicazione, quadri di alimentazione, paline porta antenna) cui viene aggiunto uno spazio forfettariamente definito in 2 m ² per occupazione di servizio
** Si intende lo spazio occupato su immobile o terreno
NOTE
Eventuali altre tipologie di occupazione saranno valutate sulla base del valore €/mq/anno di cui alla riga "Galleria". I valori si intendono IVA esclusa. Sui valori relativi alla voce Area verrà applicato il 100% della rivalutazione annuale ISTAT a partire dall'anno di stipula della convenzione. Agli impianti non in ran sharing alla data di sottoscrizione della presente convenzione, verrà applicata una maggiorazione pari al 50% dell'importo calcolato sulla base di quanto sopra.


ESEMPIO DI CALCOLO PER IMPIANTO IN GALLERIA



ESEMPIO DI CALCOLO PER IMPIANTO SU TERRENO

Area totale occupata da
basamenti cls per
traliccio e shelter: 15 m²

Terreno nel territorio
della Provincia di Roma



Roma = capoluogo di Regione
Importo totale (<40m²) 9.000,00 €/anno

FIRMATO PER ACCETTAZIONE

PER SOCIETA'

PER ANAS S.P.A.
